

I diritti umani di quarta generazione: il brevetto su materiale biotecnologico e sull'embrione umano

Derechos humanos de cuarta generación: la patente sobre material biotecnológico y el embrión humano

Ferdinando PARENTE*

SOMMARIO: Nella cultura giuridica contemporanea, l'elaborazione della categoria dei "diritti umani di quarta generazione", declinata sulla fenomenologia della sperimentazione corporea e sulle nuove scoperte biotecnologiche, ha potenziato i regimi di salvaguardia dell'uomo come valore fondante dell'ordinamento (artt. 2, 3, 13 ss., 32, 36 cost.). Tuttavia, le tecnologie genetiche e le sperimentazioni sul corpo del nato e sull'embrione umano, se, un lato, destano entusiasmi, dall'altro, preoccupano quanti intravedono nelle nuove applicazioni sperimentali il rischio della trasformazione dell'uomo in un assemblaggio di elementi surrogabili. Di qui, l'esigenza di subordinare il giudizio di liceità della ricerca sperimentale sull'uomo e sull'embrione umano e il riconoscimento del brevetto per invenzioni biotecnologiche umane al rispetto della dignità e degli altri diritti essenziali della persona. Questo giudizio deve essere condotto caso per caso, per ogni singola tecnica utilizzata, in considerazione delle finalità perseguite e dei rischi connessi alla sua applicazione.

PAROLE-CHIAVE: sperimentazione sull'uomo e sull'embrione umano; brevetto biotecnologico; diritti umani di quarta generazione.

* Professore Ordinario di Diritto Privato, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Contacto:<ferdinando.parente@uniba.it>. Fecha de recepción: 16/09/2019. Fecha de aprobación: 22/01/2020.

ABSTRACT: In contemporary juridical culture, the elaboration of the category of “fourth generation human rights”, declined on the phenomenology of body experimentation and on new biotechnological discoveries, has enhanced the safeguarding regimes of man as the founding value of the system (art. 2 , 3, 13 ss., 32, 36 cost.). However, genetic technologies and experiments on the body of the born and on the human embryo, if, on the one hand, arouse enthusiasm, on the other, they worry those who see in the new experimental applications the risk of the transformation of man into an assembly of surrogate elements. . Hence, the need to subordinate the judgment of lawfulness of experimental research on humans and the human embryo and the recognition of the patent for human biotechnological inventions to respect for the dignity and other existential rights of the person. This judgment must be conducted on a case-by-case basis, for each individual technique used, in consideration of the purposes pursued and the risks associated with its application.

KEYWORDS: experimentation on man and on the human embryo; biotechnological patent; fourth generation human rights.

I. LA PERSONA UMANA COME VALORE PRIORITARIO DELL'ORDINAMENTO

La mutevolezza delle esigenze della quotidianità, il dinamismo dei costumi, le patologie della società del benessere e le scoperte scientifiche migliorative della condizione umana generano incessantemente nuovi interessi e nuovi bisogni¹.

Nella cultura giuridica italo-europea e negli studi sui diritti umani individuali e sociali, il fenomeno ha portato a rigettare la prospettiva patrimoniale della tutela della persona² e a potenziare i regimi che presiedono alla salvaguardia dell'uomo come valore fondamentale dell'ordinamento (artt. 2, 3, 13 ss., 32, 36 cost.)³.

¹ In uno dei suoi saggi, Norberto Bobbio, tracciando il percorso storico-politico-culturale che ha condotto all'affermazione dei diritti fondamentali della persona e alla loro moltiplicazione, ha attribuito all'uomo l'accezione di «uomo storico», influenzato dagli sviluppi della tecnica, dalla trasformazione delle condizioni economiche e sociali, dall'ampliamento delle conoscenze e dalla intensificazione dei mezzi di comunicazione, capaci di produrre importanti e considerevoli cambiamenti nella vita umana e nei rapporti sociali tali «da creare occasioni favorevoli alla nascita di nuovi bisogni e quindi alle nuove richieste di libertà e di poteri» (N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. 28).

² Cfr. F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, Napoli, 2018, p. 36 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3 ed., Napoli, 2006, p. 714 ss.; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 8-9. La proprietà, che in passato ha ricoperto un ruolo preminente tra gli istituti privatistici, ha costituito il cardine intorno al quale hanno ruotato le nuove esigenze di tutela della persona e la causa del ritardo dell'affermazione dei diritti soggettivi della persona stessa [cfr. D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 357; M. C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Milano, 2002, p. 13]. Con l'evoluzione dei tempi, si è affermata la necessità di tutelare gli interessi a contenuto non patrimoniale della persona (C. D'ARRIGO, *Integrità fisica*, in *Enc. dir.*, IV, *Aggiornamento*, Milano, 2000, p. 712; M. BESSONE e G. FERRANDO, voce *Persona fisica*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 198).

³ F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISSELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri*, II, 1, Napoli, 2012, p. 1 ss. «La persona umana non dev'essere tutelata solamente in quanto "ha" ma in quanto "è"» (P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 9); perciò, la proprietà e tutti gli istituti d'iniziativa economica e di protezione del patrimonio sono «funzionalizzati» alla tutela della persona quale valore sociale primario.

In questo contesto, si è sempre più consolidata una duplice idea: in senso atomistico e pluralistico, l'idea della persona come sintesi di diritti espressamente riconosciuti dal legislatore a tutela degli interessi connaturati all'individuo umano; in senso unitario e globale, l'idea della persona come espressione del complesso di norme finalizzate alla conservazione e allo sviluppo dell'uomo⁴.

Sul piano giuridico, ne è derivato un incremento del fenomeno della «funzionalizzazione degli istituti giuridici» alla persona⁵, che ha portato ad una produzione legislativa antropocentrica, a beneficio della persona stessa, ma soprattutto non lesiva dei suoi diritti.

La persona, perciò, in simbiosi con il contingente storico, politico, culturale ed economico, si conferma ancora una volta il valore fondante dell'ordinamento giuridico, protagonista di situazioni esistenziali non determinate né determinabili, a cui corrispondono forme di protezione tipiche ed atipiche, «fondate sull'interesse all'esistenza e sul libero svolgimento della vita di relazione»⁶.

II. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E L'INTANGIBILITÀ DELLA PERSONA

Nella prospettiva di privilegiare l'individuo, nelle sue peculiarità e nella sua individualità, seguendo l'evoluzione economica e culturale del tessuto sociale, il legislatore ha individuato profili d'intangibilità della persona che hanno assunto la veste di diritti

⁴ Cfr. D. MESSINETTI, o.c., p. 356; F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 8 ss.

⁵ F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 9. L'interpretazione degli istituti giuridici dev'essere «funzionalizzata» alla persona. Da un'impostazione meramente produttivistica si passa, quindi, ad una concezione che mira a realizzare migliori condizioni di vita per ciascun individuo, a cui è attribuita la libertà di sviluppare la propria personalità (P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 7).

⁶ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 720.

fondamentali, strumento di protezione dei singoli dall'ingerenza dei poteri pubblici e dei terzi⁷.

In Italia, la carta costituzionale ha introdotto nuovi parametri valutativi per l'interpretazione del sistema generale del diritto, recepiti da norme che assolvono alla tutela della persona come valore e che sono contenute tra le fonti primarie del diritto interno (artt. 2 e 3 cost.), a cui si affiancano le fonti sovranazionali⁸.

L'art. 2 cost., nel riconoscere i diritti inviolabili della persona, si pone nella prospettiva giusnaturalistica dei diritti innati⁹: l'ordinamento, infatti, non attribuisce i diritti, ma li riconosce in quanto preesistenti all'uomo.

Nella visuale costituzionale, dunque, l'uomo è di per sé un valore preminente dell'ordinamento, che gli garantisce il rispetto dei diritti essenziali¹⁰.

⁷ F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISSELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 10 ss.

⁸ L'art. 2 cost. ha una rilevanza preminente nella tutela di tutte le situazioni soggettive che, in mancanza di un esplicito riferimento normativo, si configurano come proiezione della personalità dell'individuo nel contesto sociale (Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in *Foro it.* 1998, I, c. 2387). Esso ha funzione precettiva e delinea una «clausola generale aperta» all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile di apprestare copertura costituzionale a tutti i valori emergenti della persona, «in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana" di cui al successivo art. 3 cpv». (Cass. 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.* 1996, I, c. 1317; Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2644; in dottrina cfr. M. BESSONE e G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, cit., p. 197).

⁹ In quanto diritti fondamentali della persona, i diritti inviolabili devono considerarsi intrinseci, caratterizzanti la persona umana in quanto tale, e, pertanto, inalienabili, indisponibili, imprescrittibili e irrinunciabili (A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989, p. 10; F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISSELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., pp. 112-13; F. NEGRO, *I diritti indisponibili nel sistema dell'ordinamento giuridico*, in *Foro it.*, 1956, IV, c. 213-214). Infatti, i diritti della personalità tutelano i modi d'essere della persona: «l'ordinamento giuridico assicura al soggetto i beni fondamentali della vita, dell'integrità fisica e della libertà di fronte a tutti gli altri consociati, i quali cioè, come nei diritti reali, hanno il dovere negativo dell'astensione» (F. NEGRO, *o.c.*, p. 213).

¹⁰ Cfr. A. BALDASSARRE, *o.c.*, p. 12 ss. Sebbene le norme costituzionali spesso non utilizzino il lessema «persona», ma quello di «uomo», non può essere sostenuta l'esistenza di una frattura tra il concetto di uomo e quello di persona in senso giuridico, né una differenza tra i diritti incardinati in capo al primo e quelli attribuiti alla seconda (cfr. Corte Cost., 11 febbraio 1999, n.

III. LA CATEGORIA DELLA DIGNITÀ QUALE PRESIDIO GIURIDICO DELL'UMANO

Il principio d'inviolabilità del valore-uomo e dei diritti della persona è modellato su un valore preminente nell'ordine legale-costituzionale: la categoria della dignità umana (artt. 3, comma 1, e 36, comma 1, Cost.)¹¹, alla quale sono correlati i parametri della

26, in *Giur. cost.*, 1999, p. 176 ss., con nota di S. BARTOLE, *I requisiti dei procedimenti giurisdizionali e il loro utilizzo nella giurisprudenza costituzionale*; E. FAZZIOLI, *Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale*; M. RUOTOLO, *La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore*; C. SANTORIELLO, *Quale tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione penitenziaria?*.

¹¹ Il valore della dignità assume rilevanza in tutti i rapporti giuridici: esso si pone come limite alle attività che condizionano lo sviluppo della persona o la sua integrità psico-fisica. La dignità è tutelata non solo dai precetti costituzionali, ma anche dall'ordinamento comunitario che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dispone «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata» (art. II – 61) [cfr. F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., p. 39; P. RESCIGNO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, lavoro)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 325; F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 22 ss.; U. DE SIERVO, *I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali italiani (a proposito della «Carta dei diritti fondamentali»)*, a cura di G. Zagrebelski, *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, 2003, p. 258 ss.]. La dignità, come valore condiviso da altri ordinamenti e codificato dai rispettivi testi normativi [G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 819 ss.], è un principio cardine del sistema italo-comunitario delle fonti e assurge a valore normativo sopranazionale (L. TAFARO, *La clausola generale di dignità umana e l'età nel sistema italo comunitario*, in AA.VV., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006, p. 312). Sui risvolti applicativi del principio di dignità, cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 436 ss.; G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, in *Pol. dir.*, 2003, p. 43 ss.; R. TONIATTI, *Verso la definizione dei "valori superiori" dell'ordinamento comunitario: il contributo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in R. TONIATTI (a cura di), *Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Padova, 2002, p. 7 ss.; C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006, p. 52 ss.; M.E GENNUSA, *La dignità umana vista dal Lussemburgo*, in *Quaderni costituzionali*, 2005, p. 174 ss.

vita¹², dell'integrità¹³, della salute¹⁴, dell'identità¹⁵ e della libertà

¹² Il diritto alla vita è uno dei diritti fondamentali della persona, che le attribuisce la capacità di esistere e d'integrarsi nel tessuto sociale, di relazionarsi e di evolversi. Esso è strettamente legato al valore della dignità ed è riferibile non solo alle relazioni orizzontali, ma pure a quelle verticali, perché la vita è un forma di manifestazione della dignità un diritto innato. Laddove non si tuteli la vita, non è possibile tutelare la persona, né la sua dignità. Alla vita è correlata la morte, ma pure il diritto alla salute, alle cure, all'utilizzo della scienza e delle tecnologie, purché non intacchino il principio di dignità della persona (F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., p. 39 ss.).

¹³ L'integrità va considerata sia sotto il profilo fisico che psichico, entrambi componenti della struttura unitaria della persona (art. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). La persona, quindi, deve essere tutelata nella sua complessità e unitarietà (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 730-731). L'art. 3 della Carta di Nizza - "Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica" - riecheggia il diritto alla salute (art. 32 cost.). Nell'art. 3 della Carta di Nizza, il legislatore utilizza il termine «individuo», non quello di «persona» o «nato»: nell'ermeneutica della norma sembra ragionevole estendere la tutela ad ogni appartenente alla specie umana, anche in via di formazione. Questo profilo permette di estendere al non nato i diritti tendenzialmente riconosciuti al nato. Sul piano dei valori giuridici, è significativa la locuzione «vita nascente», che esprime non soltanto la condizione postatale del «vivente-uomo», che, a seguito del distacco «per nascita» dal corpo materno, nella «continuità» della fisiologia della «crescita individuale», ha conseguito la qualificazione normativa di «persona fisica» ed acquisito la «capacità giuridica» generale (art. 1, comma 1, c.c.) (P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli, 2003, p. 21 ss.), ma anche la posizione prenatale del «concepito-embrione», entità vivente non indipendente, ancora in «potenziale evoluzione» verso il perseguimento dell'autonomia della vita biologica (cfr. F. PARENTE, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 447, sub nota 9).

¹⁴ Connessa alla tutela della dignità è la tutela della salute (art. 32 cost.), principio della personalità e presupposto per il libero sviluppo della persona, che riassume sia l'integrità biofisica che la sanità psichica [P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, cit., p. 103 ss.; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, Napoli, 1972, p. 183; ID., *La tutela giuridica della «integrità psichica» (A proposito delle psicoterapie)*, in *Riv. trim.*, 1972, p. 768 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 728 ss.; E. DE PALMA RAINONE, *La tutela della salute come diritto pubblico soggettivo*, in *Pol. Sic. Soc.*, 1968, p. 17]. Strettamente legato al diritto alla salute è ormai univocamente considerato il diritto all'ambiente, alla vita in un ambiente salubre (F. PARENTE, *La protezione giuridica dall'esposizione a campi elettro-magnetici*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, I, Bari, 2008, p. 179 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 751 ss.).

¹⁵ La disciplina dei diritti della persona suole attribuire tutela all'identità personale, a cui tradizionalmente si associa il diritto al nome [cfr. F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla*

della persona¹⁶.

La Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ratificata dall'Italia con la l. 28 marzo 2001 n. 145¹⁷, nel «Preambolo», fa espresso riferimento alla «dignità dell'essere umano» e alle «libertà fondamentali della persona» nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina all'uomo.

L'art. 3 cost., tradizionalmente inteso come norma-manifesto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, obbliga la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socia-

persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente, cit., p. 39; L. CAROTA, *Il diritto al nome e all'immagine*, in P. PERLINGIERI e M. SESTA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, I, Napoli, 2007, p. 181 ss.], elemento identificativo della persona nell'ambito delle relazioni sociali [cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 783 ss. e p. 800 ss.; L. VALLE, *Il diritto all'identità personale*, in P. PERLINGIERI e M. SESTA (a cura di), *o.c.*, p. 181 ss.]. La dottrina ha cominciato a riflettere su altri elementi d'identificazione e, tra essi, annovera il genoma umano che identifica la persona dal punto di vista biologico. Nell'individuazione dei segni distintivi della persona, quindi, possiamo declinare tre categorie: a) il segno distintivo di carattere socio-giuridico, costituito da un elemento dativo, quasi artificioso, creato dall'ordinamento, il cognome e il nome con data e luogo di nascita, oppure, in passato, il nome dei genitori (art. 29, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396); b) il genoma individuale, segno identificativo immodificabile dell'individuo; c) i connotati morfologici, di regola modificabili (cfr. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., p. 30 ss.; L. LENTI, *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Padova, 1993, p. 140 ss.).

¹⁶ F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., p. 28 ss.

¹⁷ La Convenzione di Oviedo assicura un'elevata protezione ai diritti umani. Infatti, già nel «Preambolo» essa declina la tutela dell'essere umano nella sua individualità e nella sua appartenenza alla specie umana, nonché nella sua integrità e dignità di essere vivente (P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., pp. 29-30). Sul contenuto della convenzione, cfr. G. CATALDI, *La Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Bioetica e diritti dell'uomo*, Torino, 2000, p. 267 ss.; C. PICIOCCHI, *La Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?*, in *Dir. pubb. comp. europeo*, 2001, p. 1301 ss.; A. GITTI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione sulla biomedicina*, *Riv. int. dir. uomo*, 1998, p. 720 ss.; A. BOMPIANI, *Aspetti rilevanti per la trasposizione nell'ordinamento italiano della Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina*, in C.M. MAZZONI, *Un quadro europeo per la bioetica?*, Perugia, 1998, p. 209 ss.

le che limitano la realizzazione della parità effettiva dei soggetti dell'ordinamento, in funzione della tutela della loro dignità.

Tra le fonti che assegnano preminenza alla categoria della dignità assume rilevanza la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre del 2000, espressamente richiamata dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007: la Carta dedica il capo primo al valore della dignità, che colloca al vertice del catalogo dei diritti fondamentali dell'uomo. La collocazione prioritaria conferisce alla dignità un rilievo assoluto, non soggetto a limiti e prescrizioni, non suscettibile di bilanciamento e sottratto a qualsiasi riserva di legge¹⁸.

¹⁸ Cfr. F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 26 ss.; G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, pp. 7-8; F. SACCO, *Note sulla dignità umana nel «diritto costituzionale europeo»*, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, p. 583-561; F. PARENTE, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'Area dell'Unione Europea*, in *Corti pugliesi*, 2007, p. 774 ss.; L. TAFARO, *La clausola generale della dignità umana e l'età nel sistema italo-comunitario*, in *Il diritto civile oggi*, cit., p. 312; G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 819 ss. Sulla tutela della dignità nell'ordinamento comunitario, cfr. M. OLIVETTI, art. 1, in R. BIFULCO, M. CARTABIA e A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001, p. 38; F. POLITI, *Il rispetto della dignità umana nell'ordinamento europeo*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *L'ordinamento europeo. I principi dell'Unione*, Milano, 2006, p. 43 ss.; P. COSTANZO, *Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali*, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI e A. RUGGIERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2006, p. 371 ss.; M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007, p. 42 ss. La dignità, come definita dalla Carta di Nizza, assume la fisionomia di un modello europeo in contrasto con quello "americano" [F.D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario*, Torino, 2001, p. 5; ID., *Carta dei diritti fondamentali e autonomia privata*, in G. VETTORI (a cura di), *Contratto e costituzione in Europa. Convegno di studi in onore del Prof. Giuseppe Benedetti*, Padova, 2005, p. 59 ss.]. Anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, colloca la dignità tra i fondamenti della libertà, della giustizia e della pace nel mondo quando dispone: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» (art. 1). La Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, adottata ad Oviedo il 4 aprile 1997, già citata, garantisce la tutela dell'essere umano «nella sua dignità e nella sua integrità». Il Protocollo addizionale alla convenzione, sul divieto di colonazione degli esseri viventi, in data 12 gennaio 1998, n. 168, vieta la clonazione degli esseri

La dignità rafforza gli altri diritti costituzionalmente protetti, atteggiandosi a loro criterio d'interpretazione e favorendone la definizione dei contenuti¹⁹.

Perciò, la dignità ha assunto nel tempo il ruolo di clausola ermeneutica evolutiva delle norme che definiscono l'oggetto dei diritti umani individuali²⁰ e ha garantito una continua correlazione tra i precetti relativi ai diritti umani e la concezione sociale della persona, in base al comune sentire della comunità di un determinato momento storico, per selezionare gli elementi costitutivi del patrimonio culturale e delle prerogative imprescindibili della persona meritevoli di una tutela assoluta²¹.

In questa chiave di lettura, all'espressione «dignità umana» non è possibile conferire uno specifico significato, né una definizione statica, dal momento che la nozione è destinata ad assumere mutevole valenza a seconda dell'evolversi dei rapporti civili, economici e culturali della società²².

viventi in quanto «contraria alla dignità dell'uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina». La Dichiarazione Universale sul genoma umano e sui diritti dell'uomo, nel suo primo articolo, qualifica il genoma umano come elemento caratterizzante la dignità e la diversità di ciascun membro della specie umana. Sugli ordinamenti stranieri che recepiscono nei loro testi costituzionali il principio della dignità umana e sull'applicazione giurisprudenziale del principio in ambito internazionale e comunitario, cfr. C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, cit., p. 48 ss.; G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, cit., p.801 ss.; M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 67 ss.

¹⁹ D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, op. cit., p. 378

²⁰ A. OCCHIPINTI, *Tutela della vita e dignità umana*, Torino, 2008, p. 32.

²¹ A. OCCHIPINTI, *o.c.*, p. 32.

²² «L'enunciazione dei diritti inviolabili non si esaurisce, quindi, nel richiamo ad una serie di diritti indicati e tipizzati dalle altre norme costituzionali, ma è una formula che impone comunque la tutela della dignità umana secondo le esigenze avvertite dalla società del tempo» (C.M. BIANCA, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1984, p. 147). Sulla mutevolezza del concetto di dignità, sul suo adeguamento ai valori etici, religiosi, culturali e filosofici del contingente, cfr. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3025; Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in *Foro it.*, 1998, I, c. 2387; Cass. pen., 28 febbraio 1995, n. 3247, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2535. Considerando la molteplicità dei significati che la dignità assume nei diversi ordinamenti giuridici, nonché le origini filosofiche del principio, a loro volta sfaccettate e complesse (cfr. H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1999, p. 620), parte della dottrina ha riportato il concetto

IV. I DIRITTI UMANI E L'ORDINE GIURIDICO

L'emersione del valore della persona negli ordinamenti giuridici e l'affermarsi di tecnologie capaci d'incidere sulla vita dell'uomo e di dominare la natura hanno sollecitato da tempo l'individuazione di più efficaci strumenti normativi di salvaguardia della persona, nella sua unitarietà ed essenza, al di là di ogni vincolo territoriale, culturale e di razza²³.

Numerosi testi normativi sopranazionali hanno codificato principi che indirizzano la produzione dei singoli ordinamenti nazionali per conformarla ai diritti fondamentali dell'uomo, a carattere universale e generale²⁴.

A seconda dei contesti storici e dell'evolversi del tessuto culturale, scientifico e tecnologico, l'uomo ha avvertito l'esigenza di proteggersi ulteriormente e, accanto ai diritti sociali, al riconoscimento delle libertà civili e del diritto al lavoro, ha rivendicato il diritto a vivere in un ambiente non inquinato (i c.d. diritti umani di terza generazione)²⁵ e, in tempi più recenti, il diritto all'integrità

di dignità a due nozioni-base: «la dignità in senso sociale, concepita come diritto ad un'esistenza dignitosa in termini di condizioni materiali di vita, sostanzialmente un obbligo dello Stato, un impegno a realizzare politiche redistributive; la dignità umana oggi imperante, per lo più presentata come principio di diritto naturale e volta ad esprimere l'irriducibilità dell'essenza umana, in ciò assumendo la veste di "valore universale"» (M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, cit., p. 70).

²³ N. BOBBIO, *Letà dei diritti*, cit., p. XV.

²⁴ N. BOBBIO, *o.c.*, p. 46 ss. Le fasi che hanno contraddistinto il processo di affermazione dei diritti universali sono: la positivizzazione, la generalizzazione e l'internazionalizzazione. Per un approfondimento sulla vincolatività delle disposizioni comunitarie ed internazionali e sulla funzione di adattamento al diritto internazionale, cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 582 e p. 267 ss.

²⁵ N. BOBBIO, *o.c.*, p. XIV. La tutela ambientale ingloba la tutela della salute dell'uomo. Il legislatore, nel tentativo di contemperare le esigenze dello sviluppo tecnologico con la tutela della salute, deve indirizzare la ricerca a «dimensione d'uomo», tale da essere «funzionalizzata» alle esigenze della persona e non lesiva dei suoi diritti (P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., p. 73). Sulla tutela ambientale, cfr. F. PARENTE, *I moduli consensuali di pianificazione del territorio e la tutela degli interessi differenziati*, Napoli, 2006, p. 169 ss.; ID., *La responsabilità civile per danni cagionati alla fauna selvatica omeoterma*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, p. 111 ss.; ID., *La protezione giuridica dall'esposizione a campi elettro-magnetici*, cit., p. 179 ss.

della corporeità e della struttura genetica, alla sua inviolabilità e individualità, alla naturalità dei processi di vita, rifiutando pratiche di manipolazione genetica sull'individuo umano (i c.d. diritti umani di quarta generazione)²⁶.

Il percorso che ha portato alla codificazione dei diritti dell'uomo è assai complesso²⁷, ha radici antiche²⁸ e ha coinvolto l'intero continente europeo che si è fatto promotore della internazionalizzazione della tutela dei diritti umani²⁹.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è stato il primo testo normativo a positivizzare i diritti fondamentali dell'uomo e, lungi dall'essere un mero contenitore di norme, si pone come «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni»³⁰. Tale testo normativo, a carattere internazionale, generale ed universale³¹, ne ha ispirato altri che stigmatizzano ulteriori diritti fondamentali dell'uomo, aventi un'efficacia limitata

²⁶ Sul punto, v. *sub* § 5. Cfr. N. BOBBIO, *o.c.*, p. XIV. La scoperta di strumenti di ricerca d'avanguardia, capaci d'incidere sulla persona, dal concepimento al termine della vita, le tecniche di selezione genetica che consentono la riproduzione dell'essere vivente per clonazione, le nuove tecniche di fecondazione e procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40), la tutela della salute della persona e il diritto a morire senza accanimento terapeutico infruttuoso, sono temi attuali che coinvolgono tanto la scienza e la tecnica, quanto il diritto e la morale, che individuano limiti all'evoluzione dello sviluppo scientifico e tecnologico al fine di escludere l'applicazione di tecniche che possano arrecare pericolo alla sopravvivenza della persona e alla specie umana (P. D'ADDINO SERRAVALLE, *o.c.*, *passim*; N. BOBBIO, *Diritti dell'uomo e società*, in *Sociol. dir.*, 1989, p. 15 ss.; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.; L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Napoli, 1993, *passim*; F.D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario*, cit., *passim*).

²⁷ Sul percorso storico e politico che ha portato all'approvazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, cfr. A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2006, p. 28 ss.

²⁸ A. CASSESE, *o.c.*, p. 9 ss.; N. BOBBIO, *Letà dei diritti*, cit., p. 89 ss.

²⁹ A. CASSESE, *o.c.*, p. 32 ss.

³⁰ N. BOBBIO, *Letà dei diritti*, cit., p. 24; F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 21.

³¹ N. BOBBIO, *o.c.*, p. 46 ss.

per territorio³² o indirizzata a specifiche fasi della vita della persona o a peculiari *status*³³.

L'assetto normativo a tutela dei diritti umani si presenta, perciò, assai complesso e ai diritti costituzionalmente garantiti si affiancano quelli dettati dalle istituzioni comunitarie ed internazionali³⁴. Ciascun individuo, quindi, può essere, al contempo, beneficiario di tre distinti sistemi normativi di diversa origine e forza: il sistema costituzionale nazionale, quello comunitario e quello internazionale³⁵.

³² Ad esempio, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (per una valutazione critica, cfr. P. PERLINGIERI, *A margine della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 65 ss.), la Convenzione americana sui diritti umani (1969), la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981), la Carta araba dei diritti umani (1994). I diritti dell'uomo, infatti, sono in stretta sinergia con il sostrato sociale, culturale e di sviluppo dei vari paesi. E', dunque, più agevole predisporre meccanismi di attuazione dei diritti umani a livello regionale che non a livello universale (A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 50 ss.).

³³ Si pensi alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959), alla Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei riguardi della donna (1967), alla Dichiarazione dei diritti del minorato mentale (1971); alla Convenzione sullo *status* dei rifugiati (1951), alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965).

³⁴ Sui diritti umani, sul loro fondamento e contenuto, cfr. A. OLLERO TASSARA, *Diritto positivo e diritti umani*, a cura di I. Trujillo Pérez, Torino, 1998; F. VIOLA, *Diritti dell'uomo: diritto naturale, etica contemporanea*, Torino, 1989; N. BOBBIO, *Diritti dell'uomo e società*, cit., p. 15 ss.; A. CORASANITI, *Note in tema di diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 1990, p. 189 ss.; ID., *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Dir. soc.*, 1993, p. 589 ss.; C. MASSINI CORREAS, *Diritti umani «deboli» e diritti umani «assoluti»*, in *Iustitia*, 1991, p. 211; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 84; ID., *A margine della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 65 ss.; ID., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 73 ss.; ID., *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: verso il duemila*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 81 ss.; M. R. SAULLE, *Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali*, *Dir. fam. pers.*, 1992, pt. 2, p. 1117; F. P. CASAVOLA, *Diritti umani*, Padova, 1997; G. ZICCARDI CAPALDO, *Legittimità democratica, tutela dei diritti umani e produzione giuridica primaria nell'ordinamento internazionale*, in *Jus*, 1999, p. 639 ss.; G. ALPA, *L'applicazione della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo ai rapporti privati*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, p. 873; A. RIZZO, *Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2001, p. 59.

³⁵ A. CASSESE, *o.c.*, p. 77.

Nonostante la diversa natura dei testi sui diritti inviolabili dell'uomo, nell'applicare il diritto vigente, l'interprete non può prescindere da una lettura sistematica e assiologica delle varie norme e da una loro reciproca integrazione³⁶, per realizzare uno «spazio comune» dei diritti della persona³⁷ nel cui ambito i diritti umani individuali e sociali, posti a fondamento dell'ordine giuridico, possano trovare un'adeguata integrazione e un'omogenea conformazione³⁸.

V. LA TUTELA DELLA PERSONA E LA PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA: I CRITERI DI BILANCIAMENTO

I progressi della biologia e della medicina suscitano nell'uomo la speranza di vincere le malattie, di prolungare la vita e di migliorarne la qualità. Gli strumenti d'informazione, sempre più spesso, danno notizia di nuove tecniche biomediche applicate all'umano o della riproduzione in laboratorio di organi e tessuti in sostituzione di quelli naturali affetti da patologie.

Le sperimentazioni, sebbene destino entusiasmi, preoccupano quanti intravedono nella nuove applicazioni sperimentali il rischio della trasformazione dell'uomo in un assemblaggio di

³⁶ Infatti, «la teoria delle fonti non ha più il suo esclusivo punto di riferimento nello Stato, che perde la sua centralità sia al suo interno, con un'articolazione legislativa decentrata autonoma, sia per il riconoscimento istituzionale, di rilevanza costituzionale, di fonti esterne, internazionali e comunitarie» (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 284). Sull'interpretazione e ricostruzione del sistema delle fonti, cfr. P. PERLINGIERI, *o.c.*, p. 284 ss. e p. 580 ss.; F. CAFAGGI, *Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione*, in *Pol. dir.*, 2001, p. 543 ss.; N. IRTI, *Norme e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2001, p. 10.

³⁷ F. PARENTE, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'Area dell'Unione Europea*, cit., p. 776.

³⁸ F. PARENTE, *o.c.*, pp. 776-777.

elementi surrogabili³⁹, spesso costituiti da prodotti sintetici o da cellule e materiali biologici provenienti da terzi.

Difatti, le nuove tecnologie, se apportano miglioramenti significativi alla salute, non di rado comportano una lesione irreversibile dell'integrità e della naturalità della persona e il mutamento della sua irripetibile individualità biologica e genetica.

Una parte della dottrina riflette ormai da tempo sul rischio che taluni interventi manipolativi possano incidere sulla composizione intima della corporeità⁴⁰, provocando un'alterazione della stessa identità umana, individuale e specifica, e un pericolo per la sopravvivenza dell'umanità e per la continuazione della vita sulla terra⁴¹.

L'individuazione di regole giuridiche e di strumenti normativi appare necessaria non solo per tutelare la ricerca scientifica e biomedica sull'uomo⁴², ma anche per conformare l'ambito della

³⁹ Sul rischio di dover «riprogettare gli esseri umani», a seguito delle scoperte scientifiche applicate all'uomo, e sulle implicazioni della ricerca sul corpo, cfr. G. STÖCK, *Riprogettare gli esseri umani. L'impatto della ingegneria genetica sul destino biologico della nostra specie* (2002), Milano, 2004, *passim*; S. RODÒTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2007, p. 151.

⁴⁰ La persona, infatti, è costituita sia dal corpo, dall'elemento materiale, sia dalla psiche, dallo spirito, che lo anime, gli attribuisce identità e individualità [P. SCHLESINGER, *La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali caratteristiche)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 379 ss.; G. FERRANDO, *Diritto e scienza della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee*, cit., p. 417.]. «E' dunque l'insieme corpo/cervello/mente a costituire, nella sua unità, il sistema coordinato che denominiamo, quale soggetto di esperienze, «persona» (P. SCHLESINGER, *o.c.*, p. 381). Introdurre in un organismo umano così definito un materiale costituito da cellule e patrimonio genetico esterne significa depauperarlo della sua individualità e del proprio patrimonio biologico (L. LENTI, *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Padova, 1993, pp. 140-141).

⁴¹ Parere del Comitato Nazionale di Bioetica, *Il principio di precauzione: profili bioetici, filosofici, giuridici*, 18 giugno 2004.

⁴² Sulla tutela della scienza e della ricerca scientifica, cfr. G. FERRANDO, *Il principio di gratuità, biotecnologie e «atti di disposizione del corpo»*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 761 ss.; ID., *Diritto e scienza della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee*, cit., p. 714 ss.; F. MASTROPAOLO, *Diritto alla vita e all'integrità corporea tra biotecnica e bioetica*, in *Scritti in onore di A. Falzea*, II, 2, Milano, 1991, p. 599 ss.; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e questioni normative*, cit., p. 85 ss.; F. PARENTE, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettromagnetici*, cit., pp. 416-417.

stessa ricerca e delle invenzioni biotecnologiche a parametri non lesivi dell'integrità e della dignità dell'individuo (l. 22 febbraio 2006, n. 78)⁴³.

Trattandosi di ricostruire il sistema normativo e le sue tutele, è opportuno operare un giusto bilanciamento dei valori giuridici coinvolti⁴⁴: da un lato, l'esigenza di non compromettere la ricerca scientifica e tecnica e la libertà della scienza (artt. 9, comma 1, e

⁴³ Il legislatore italiano si è occupato di brevettazione con notevole ritardo rispetto alle prescrizioni degli organi comunitari, che, con la dir. n. 98/44/CE, avevano invitato gli stati nazionali ad intervenire sulla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche. Solo in seguito ad una sentenza di condanna della Corte di giustizia europea per il mancato recepimento della direttiva comunitaria (sent. 13 giugno 2005, causa C-456/03, in *Foro it.*, 2005, IV, c. 408, con commento di G. CASABURI, *Le biotecnologie tra diritto comunitario, Corte di giustizia e inadempimento italiano*), l'Italia è intervenuta in materia di brevettazione biotecnologica con la l. 22 febbraio 2006, n.78 (legge di conversione del d.l. 10 gennaio 2006, n. 3, emanato con urgenza dopo la condanna della Corte di giustizia europea). Sulla dir. n. 98/44/CE, cfr. C. CAMPIGLIO, *Brevetti biotecnologici: da Lussemburgo a Strasburgo?*, in *Dir. comm. internaz.*, 2002, p. 187 ss.; A. GRATANI, *La Corte di giustizia Ce sulla brevettabilità delle specie biotecnologiche*, in *Ambiente*, 2002, p. 381; ID., *Sulla legittimità della direttiva comunitaria per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. giur. ambiente*, 2002, p. 259; E. CAVASINO, *Il «sistema» di protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle «invenzioni» biotecnologiche al vaglio della Corte di giustizia delle comunità europee*, in *Nuove autonomie*, 2002, p. 178 ss.; G. MORELLI GRADI, *La legittimità comunitaria della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche*, in *Dir. ind.*, 2001, p. 321; F. ROSSI DAL POZZO, *Legittimità della direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. giur. agr.*, 2002, II, p. 144; A. LOSANNO, *Per un riequilibrio tra la brevettabilità di elementi isolati del corpo umano e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana*, in *Dir. eccles.*, 2003, II, p. 170 ss.; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e questioni normative*, cit., p. 97 ss. Sull'attuazione della direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano, cfr. G. CASABURI, *Attuazione italiana della direttiva sulle biotecnologie*, in *Foro it.*, 2006, IV, c. 386 ss.; A. PALMIERI, *Brevetto e biotecnologie: ritardo incolumabile o rincorsa affannosa*, in *Foro it.*, 2006, IV, c. 390 ss.

⁴⁴ La tecnica del bilanciamento dei valori presuppone il rispetto del canone di ragionevolezza. Per un approfondimento sul principio del bilanciamento tra i valori della persona, cfr. F. PARENTE, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettro-magnetici*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, Anno I, vol. 1, Bari, 2008, p. 194; P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, cit., p. 110; L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Napoli, 1993, p. 133; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., pp. 70-71.

33, comma 1, Cost.)⁴⁵; dall'altro, la necessità di tutelare la vita prenatale e postnatale, la salute, l'integrità biofisica e la dignità della persona (artt. 2, 3 e 32 cost.)⁴⁶.

In applicazione del principio di precauzione⁴⁷, nella stima della congruità di un nuovo prodotto scientifico riferito alla persona, è necessario verificarne preventivamente il rischio, ossia valutare il dato epidemiologico sul piano etico, politico e sociale, per

⁴⁵ La ricerca scientifica e l'applicazione trovano nella persona e nei suoi valori fondamentali il limite al loro riconoscimento; l'attività economica, la ricerca, il mercato non possono, infatti, che essere «funzionalizzati» allo sviluppo della persona, al rispetto dei suoi valori, della sua dignità, del suo sviluppo. Sulla «funzionalizzazione degli istituti giuridici» alla persona, cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 7-8. Sui limiti che la ricerca scientifica deve rispettare per la tutela del valore-uomo, cfr. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., p. 71; ID., *Ingegneria genetica e valutazione del giurista*, Napoli, 1988, p. 14; L. CHIEFFI, *o.c.*, p. 112 ss. Il principio della libertà della scienza (artt. 9 e 33 Cost.) esprime un valore che deve essere necessariamente coordinato con gli altri valori costituzionali e interpretato seguendo la gerarchia tra essi esistente. Non vi è dubbio, quindi, che la scienza debba essere letta in funzione strumentale alla realizzazione dell'uomo (art. 2 Cost.) e nel rispetto della persona umana (cfr. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *o.c.*, p. 92). Sui rapporti tra scienza ed etica, v. P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., pp. 169-170; S. LABRIOLA, *Libertà della scienza e promozione della ricerca*, Padova, 1999; M. NIGRO, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1972, p. 740 ss.

⁴⁶ La scienza deve arretrare dinanzi ai valori fondamentali della persona e, anzi, può essere solo funzionale allo sviluppo e al miglioramento della persona (cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, cit., p. 103 ss.; ID., *Riflessioni sull'inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica*, cit., p. 172; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *o.c.*, p. 92; F. PARENTE, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettro-magnetici*, cit., pp. 194-195).

⁴⁷ F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., p. 45; L. BUTTI, *The precautionary principle in environmental law: neither arbitrary nor capricious if interpreted with equilibrium*, Milano, 2007; L. MARRINI, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio)politicamente corretto?*, in *Riv. giur. amb.*, n. 1/2007, p. 1 ss.; A. GRAGNANI, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 9 ss.; M.C. NANNA, *Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*, Napoli, 2003; S. GRASSI, *Prime osservazioni sul principio di precauzione come norma di diritto positivo*, in *Dir. e gestione dell'ambiente*, n. 2/2001, p. 38 ss.; D. AMIRANTE, *Il principio precauzionale tra scienza e diritto. Profili introduttivi*, in *Dir. e gestione dell'ambiente*, n. 2/2001, p. 16 ss.

predisporre le misure idonee a tutelare la vita, l'integrità e la salute dei singoli e per salvaguardare la specie umana nel suo complesso.

La Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, titulata «Protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina», è un modello emblematico dell'esigenza di predisporre regole e limitazioni all'attività scientifica sul corpo.

La prospettiva è confermata dalla Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, che, nell'art. 3, comma 2, detta precisi parametri comportamentali per l'esercizio dell'attività medica, e dalle disposizioni della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in materia di limiti alle tecniche di sperimentazione sugli embrioni umani (art. 13 ss., l. 19 febbraio 2004, n. 40).

Le restrizioni hanno reso imprescindibile, per qualsiasi intervento biomedico sull'uomo, la protezione della dignità e dell'identità dell'essere umano, per garantire a ciascuno il rispetto dell'integrità psicofisica e delle libertà fondamentali.

L'interesse e il benessere dell'essere umano che partecipa alla ricerca, quindi, devono prevalere sull'interesse allo sviluppo della società e alla sperimentazione della scienza⁴⁸.

In forza del principio di dignità, appaiono inaccettabili le pratiche eugenetiche che tendono alla pianificazione della persona umana prima del suo concepimento, attraverso una selezione genetica in grado di generare un esemplare di uomo conforme ai desideri e alle aspirazioni culturali dei generanti o di alterare, sul piano biologico, l'identità naturale della corporeità⁴⁹.

⁴⁸ Comitato Nazionale per la Bioetica, *Scopi, limiti e rischi della medicina*. 14 dicembre 2001, Roma, 2003, p. 33. La ricerca biomedica «non deve comportare rischi sproporzionati rispetto ai suoi benefici potenziali; infine, deve essere scientificamente giustificata secondo criteri di qualità scientifica, ed eseguita secondo le regole e gli *standars* della professione, sotto la supervisione di un qualificato esperto» (Comitato Nazionale per la Bioetica, *o.c.*, p. 33).

⁴⁹ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 152.

VI. LA COMPOSIZIONE INTIMA DELLA CORPOREITÀ E L'INTANGIBILITÀ DEL CORPO

Il corpo umano si compone di innumerevoli elementi (organi, tessuti, cellule, liquidi), tra i quali assume rilevanza il cervello che caratterizza l'individuo nella sua razionalità ed emotività: corpo, cervello e mente costituiscono un sistema coordinato e interagente qualificato "persona"⁵⁰.

Nel definire il corpo umano, la dottrina e la giurisprudenza più risalenti ricorrevano all'analisi linguistica di termini contrapposti: persona e cosa; essere e avere; tutto e parte. Nella riflessione giuridica tradizionale e nelle prime teorizzazioni dei diritti della persona⁵¹, ricorreva l'idea di un rapporto di alterità tra il soggetto e il suo corpo, simile all'immagine filosofica e religiosa dell'uomo quale sintesi di materia e di spirito.

Questa concezione dualistica è stata in seguito superata da una nuova dimensione che ha individuato un legame inscindibile tra la persona e il suo corpo⁵² e ha considerato il corpo come la rappresentazione esterna, l'elemento materiale che costituisce l'unità inscindibile della persona vivente⁵³: l'unità viene meno soltanto

⁵⁰ F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., pp. 51-53; P. SCHLESINGER, *La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali caratteristiche)*, cit., p. 379 ss.

⁵¹ In epoca moderna, si è sviluppata un'attenta riflessione sui diritti della personalità, definiti come diritti sulla persona propria. In passato, lo studio sui diritti della personalità subiva l'influenza della visione patrimonial-proprietaria dei diritti soggettivi, tanto che l'affermazione della libertà di agire dei privati veniva non soltanto modellata, ma addirittura assimilata al diritto di proprietà (cfr. C. FADDA e P.E. BENSÀ, *Note e riferimenti al diritto civile italiano* a B. Windscheid, *Diritto delle pandette*, Libro I - *Del diritto in genere* e Libro II - *Dei diritti in generale*, IV, Torino, 1926, p. 131).

⁵² F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., p. 69; F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, II, 1, Torino, 1939, p. 188. Parte della dottrina ha definito il corpo come «demanio privato», in quanto necessario a ciascuna persona per raggiungere gli «scopi ai quali è destinata» (F. CARNELUTTI, *Problemi giuridici della trasfusione del sangue*, in *Jus*, 1954, p. 510).

⁵³ F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962, p. 51.

con la morte, che determina una radicale trasformazione del corpo, il quale trasmigra nella categoria delle *res*⁵⁴.

La dottrina più moderna, quindi, considera il corpo come l'espressione tangibile della persona nella sua proiezione verso gli altri consociati⁵⁵, momento d'incidenza di valori e d'interessi personali⁵⁶, «unità funzionale» comprendente entità fisicamente collegate, orientata alla realizzazione del diritto all'autodeterminazione⁵⁷.

In passato, l'uso del corpo dipendeva unicamente da leggi naturali, che consentivano limitati interventi di modifica della struttura corporea e non necessitavano di elaborate regole giuridiche. Negli ultimi tempi, a seguito degli sviluppi biotecnologici, degli studi scientifici diretti al miglioramento della qualità della vita e di nuove esigenze terapeutiche, il corpo è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che gli hanno riconosciuto diverse funzioni, in relazione alle finalità perseguite dalla legge⁵⁸.

Partendo da questa rivoluzione scientifica, che ha inciso sull'unitarietà della configurazione del corpo, si è giunti ad una

⁵⁴ M. PESANTE, voce *Cadavere* (*dir. civ.*), in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 769; A. DE CUPIS, voce *Cadavere* (*diritto sul*), in *Noviss. Dig. It.*, II, Torino, 1958, p. 658; ID., *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* CICU, MESSINEO e MENGONI, IV, Milano, 1982, p. 185 ss.).

⁵⁵ M. MARZANO PARISOLI, *Il corpo tra diritto e diritti*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Milano, 1999, p. 527 ss.

⁵⁶ In particolare, il corpo, nel suo aspetto statico, è inseparabilmente legato alla persona e per questo insuscettibile di essere equiparato, nel suo complesso, ai beni economici (Corte cost., 30 gennaio 1986, n. 18, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1783 ss.); sotto l'aspetto dinamico, invece, il corpo è una dimensione della libertà della persona (Corte Cost., 22 ottobre 1990, n. 471, in *Foro it.*, 1990, I, c. 14 ss.).

⁵⁷ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 80.

⁵⁸ A seconda degli obiettivi perseguiti dagli interventi legislativi, il corpo può essere così classificato: «a) il corpo dell'uomo e quello della donna; b) il corpo vivo e il corpo morto; c) il corpo dei maggiori e dei minori di età, dei capaci e degli incapaci, dei giovani e degli anziani; d) il corpo dei familiari e degli estranei; e) il corpo malato e il corpo sano; f) il corpo prima e dopo la nascita (una volta ammessa la possibilità di riferire la nozione di corpo al non nato), il corpo «potenziale» o «progettato» (embrione creato in vitro) e attuale; g) il corpo «terminale» e quello «recuperabile»; h) il corpo degli organi singoli o doppi; i) il corpo dei tessuti rigenerabili e non rigenerabili; l) il corpo dei tessuti fetali e non; m) il corpo delle cellule somatiche o germinali» (S. RODOTÀ, *o.c.*, pp. 477-478).

notevole attenuazione del principio d'inscindibilità, progressivamente sostituito dal principio di scomponibilità corporea⁵⁹.

L'abbandono dell'idea dell'intangibilità ha consolidato il fenomeno della giuridificazione del corpo⁶⁰, che, tuttavia, non deve escludere una rinnovata visione unitaria della persona, ricostruita sulla base dei valori e dei principi fondamentali dell'ordinamento: il principio di uguaglianza; il principio di dignità; il diritto all'integrità; il diritto alla salute; l'incommerciabilità del corpo, delle sue parti e dei suoi prodotti⁶¹.

VII. LE BIOTECNOLOGIE E LA BREVETTAZIONE DI PARTI DEL CORPO

Le tecnologie in campo medico e biologico consentono di utilizzare parti del corpo in ambiti in passato sconosciuti: i progressi della ricerca scientifica hanno reso possibili nuove conoscenze, nuovi interventi terapeutici, nuove forme di fruizione di parti o elementi del corpo.

Le tecnologie genetiche e riproduttive aprono scelte inedite, nuovi spazi di autonomia e di responsabilità⁶², nuovi orizzonti di significato e cambiano la percezione della corporeità, il senso dell'identità personale e la linea di confine dei diritti umani⁶³.

L'utilizzo sempre più intenso di cellule, tessuti e organi non solo dischiude inconsueti panorami terapeutici, ma apre enormi spazi al mercato, ingenti prospettive di profitto per le industrie nella produzione di nuovi farmaci, di metodi diagnostici o terapeutici d'avanguardia e di derivati organici per la coltivazione in laboratorio di cellule e tessuti⁶⁴.

⁵⁹ S. RODOTÀ, *o.c.*, p. 478.

⁶⁰ S. RODOTÀ, *o.c.*, p. 477.

⁶¹ S. RODOTÀ, *o.c.*, p. 478.

⁶² S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 144.

⁶³ G. FERRANDO, *Il principio di gratuità, biotecnologie e «atti di disposizione del corpo»*, cit.,

p. 762.

⁶⁴ G. FERRANDO, *o.c.*, p. 762.

Nascono, quindi, nuovi diritti ed emergono nuovi conflitti: tra la libertà di ricerca e la tutela dei diritti essenziali della persona; tra il diritto alla procreazione e la protezione dei diritti del nascituro e del nato; tra il diritto all'esclusività nello sfruttamento delle conoscenze genetiche e i diritti dell'umanità sul «patrimonio genetico».

Il sistema ordinamentale è chiamato ad individuare più sofisticati strumenti di tutela dei nuovi diritti, a trovare soluzioni per i nuovi conflitti e a dettare regole d'uso delle nuove tecnologie.

L'art. 4, lett. a), l. n. 78/2006 esclude dalla brevettabilità «il corpo umano sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'essere umano e dell'ambiente».

L'esclusione è in linea con i parametri di selezione di due testi normativi sovranazionali: la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, che, nell'art. 2, sancisce la preminenza dell'essere umano sull'interesse della società e della scienza; la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, che, negli artt. 1 e 3, tutela la dignità umana e l'integrità della persona.

La valutazione della meritevolezza di tutela dell'attività di utilizzazione delle invenzioni biotecnologiche, perciò, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna tecnica e alle differenti applicazioni e in relazione ai diversi effetti biologici, etici, sociali⁶⁵.

Già la direttiva n. 44/1998 CE si faceva carico dell'esigenza di non perdere mai di vista il rispetto della vita e della salute, la tutela della dignità e della sicurezza umana, la conservazione dell'equilibrio tra le specie viventi e l'uso accorto della biodiversità nell'implementazione della ricerca⁶⁶.

⁶⁵ P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, cit., p. 104.

⁶⁶ P. D'ADDINO SERRAVALLE, *o.c.*, p. 105.

Tale attenzione è stata dimostrata pure dal Comitato Nazionale per la Bioetica⁶⁷, che, nel declinare i criteri di valutazione della legittimità dell'impiego di biotecnologie sul corpo umano⁶⁸, ha individuato nella dignità umana un principio etico-giuridico di primaria importanza riguardo alle applicazioni biotecnologiche che abbiano ad oggetto diretto o indiretto il corpo e la vita umana.

Appare, quindi, necessario individuare nella persona e nei suoi diritti il criterio di valutazione della meritevolezza nell'applicazione di tecniche scientifiche sul corpo e di risoluzione del conflitto tra la tutela dell'attività scientifica e la protezione della vita, della dignità, della salute e dell'integrità fisica⁶⁹.

Difatti, la brevettabilità indiscriminata delle scoperte scientifiche sul corpo umano comporterebbe il depotenziamento del valore-persona nella sua individualità e unità e la trasformazione del corpo in bene surrogabile, modificabile in tutte le sue parti ed eventualmente riproducibile.

VIII. I LIMITI ALLA BREVETTABILITÀ DEI DATI BIOLOGICI: LA MEDICINA PREDITTIVA, LE INDAGINI PRENATALI E LA SPERIMENTAZIONE EMBRIONALE

La direttiva CE n. 44/1998, pur informandosi ad un generale principio di brevettabilità del vivente, conosce esclusioni e limitazioni

⁶⁷ V. il documento approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 30 novembre 2001 sul tema "Considerazioni etiche e giuridiche sull'impiego delle biotecnologie". Con il parere in materia di "Biobanche e ricerca sul materiale biologico umano", approvato dal Comitato Nazionale di Bioetica in seduta Plenaria il 9 giugno 2006, sono stati fissati i criteri con cui procedere all'applicazione delle tecniche biotecnologiche al corpo umano. Nella stessa data, il Comitato Nazionale di Bioetica ha approvato, in seduta Plenaria, il parere in materia di "nanoscienze e nanotecnologie" e sulle modalità e limiti da considerare nella loro applicazione all'uomo.

⁶⁸ Un primo livello di valutazione è riscontrabile nel rapporto rischio/beneficio dell'applicazione biotecnologia che ha come principale destinatario l'uomo, ma che si estende agli altri organismi viventi e all'ambiente nel suo complesso; un secondo criterio è dato dal principio della conservazione degli equilibri biologici basati sulla biodiversità.

⁶⁹ F. PARENTE, *o.c.*, pp. 452-453; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *o.c.*, p.125 ss.

in relazione a singole fattispecie di brevetto per invenzioni biotecnologiche, fondate sulla contrarietà al principio d'identità, alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume.

La direttiva è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia europea, che, nel respingere il ricorso per il suo annullamento in ragione della violazione della persona umana, ha così motivato: «la direttiva delimita il diritto dei brevetti in modo sufficientemente rigoroso affinché il corpo umano resti effettivamente indisponibile ed inalienabile e che venga così salvaguardata la dignità umana»⁷⁰.

Per la Corte, il rispetto della dignità umana va garantito in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva, il quale vieta che il corpo umano, nei vari stadi del suo sviluppo, possa essere oggetto di invenzioni brevettabili. Pure le singole parti del corpo non sono brevettabili e la loro scoperta non può costituire oggetto di protezione. Per contro, possono essere oggetto di brevetto le invenzioni che associano un elemento naturale a un processo tecnico che consenta di isolarlo o produrlo ai fini dello sfruttamento industriale.

Perciò, un elemento del corpo umano può far parte di un prodotto tutelabile mediante brevetto, ma non può essere oggetto di protezione nel suo ambiente naturale: la protezione prevista dalla direttiva riguarda soltanto il risultato di un'attività scientifica o tecnica e si estende ai dati biologici esistenti allo stato di natura nell'essere umano, qualora necessari alla realizzazione e allo sfruttamento di una specifica applicazione industriale.

Un'ulteriore protezione è prevista dall'art. 6 della direttiva, che reputa contrari all'ordine pubblico e al buon costume e, per tale ragione esclusi dal brevetto, i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e l'utilizzo di embrioni umani a fini industriali e commerciali.

⁷⁰ Corte di Giustizia, sent. 9 ottobre 2001, n. C-377/98, in www.Curia.eu.int/jurisp.

IX. LA SPERIMENTAZIONE SULL'EMBRIONE UMANO E I LIMITI DEL BREVETTO BIOTECNOLOGICO

La Corte di giustizia europea, chiamata a pronunciarsi sulla brevettabilità di cellule staminali embrionali umane, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), direttiva CE n. 44/1998, nella sentenza *Bruetle* del 18 ottobre 2011⁷¹, ha definito embrione «qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso patogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi» e ne ha escluso l'utilizzo, ai fini della ricerca scientifica, per lesione della dignità⁷².

Difatti, posto che la fecondazione dell'ovulo è un fenomeno indispensabile per l'avvio del processo di sviluppo dell'essere umano, la formazione dell'embrione non potrebbe non godere di tutti gli strumenti di protezione da interventi manipolativi, soppressivi, speculativi e lucrativi e non potrebbe essere sottratta ai regimi di tutela della vita, dell'integrità e della dignità della persona.

La sentenza accoglie una nozione aperta di embrione umano, che abbraccia non solo qualsiasi ovulo fin dal momento della fecondazione, ma anche tutti gli ovuli ottenuti con tecniche di patogenesi e di clonazione terapeutica, a conferma che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della condizione di essere umano, è l'inizio dello sviluppo biologico.

⁷¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 ottobre 2011, procedimento C-34/10, in *Foro it.*, 2012, I, 4, c. 26 ss.

⁷² Sulla scorta di quanto deciso con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 ottobre 2011, il Giudice Tutelare del Trib. Spoleto (ord. 3.01.2012, n. 60, in *G.U.* n. 16 del 18 aprile 2012) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 22 maggio 1978, n. 194, nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente all'interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, per contrasto con gli artt. 2, 32, comma 1, 11 e 17 Cost. Su tale eccezione si è pronunciata la Corte Costituzionale (ord. n. 196 del 20 giugno 2012, in *Fam. dir.*, 2012, p. 939 ss., con nota di A. SCALERA, *La legge 104 ancora una volta al vaglio della Consulta*), che ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

La nozione di embrione umano è stata rivisitata dalla Corte di giustizia europea, che, tornata a pronunciarsi sul tema⁷³, ha formulato un'ermeneutica parzialmente diversa. Per la Corte, l'esclusione della brevettabilità *ex art. 6*, direttiva CE n. 44/1998, è subordinata alla definizione dell'embrione come organismo potenzialmente in grado di formare un essere umano. La nozione preclude che un ovulo non fecondato possa generare un individuo umano per mancanza delle componenti essenziali allo sviluppo.

Il legislatore italiano, prima ancora degli interventi della Corte di giustizia europea, aveva dato puntuale attuazione ai principi della direttiva CE n. 44/1998, dettando un regime di vincoli alle tecniche di medicina predittiva⁷⁴, alle indagini prenatali sul concepito⁷⁵ e alla sperimentazione sull'embrione umano (artt. 13 e 14,

⁷³ Corte Giustizia Unione Europea Grande sez., 18 dicembre 2014, n. 364, in *Nuova Giur. civ.*, 2015, 5, p. 10412.

⁷⁴ Accanto alla diagnosi pre-impianto che, nelle pratiche di inseminazione artificiale, precede l'impianto dell'embrione nell'utero materno, la scienza medica ha da tempo studiato tecniche di verifica dello stato di salute dell'embrione durante il suo sviluppo nel grembo materno: si tratta di tecniche che permettono di conoscere le condizioni del concepito prima che venga alla luce. Sul punto, cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, *Diagnosi prenatali*, documento del 18 luglio 1992; G. BALDINI, *Libertà procreativa e fecondazione artificiale. Riflessioni a margine delle prime applicazioni giurisprudenziali*, Napoli, 2006, p. 132; F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, cit., p. 112.

⁷⁵ F. PARENTE, *o.c.*, p. 112. In particolare, l'art. 13 vieta la diagnosi pre-impianto, che, nelle pratiche d'inseminazione artificiale, precede l'impianto dell'embrione nell'utero materno. Sull'ammissibilità di tale strumento d'indagine è sorto in dottrina un vivace dibattito che vede tra i suoi sostenitori quanti rivendicano il diritto "ad avere un figlio sano" (cfr. G. RAZZANO, *La legge sulla procreazione medicalmente assistita: incostituzionale o costituzionalmente necessaria*, in Atti del Convegno "La procreazione assistita: problemi e prospettive", Roma, 31 gennaio, 2005, p. 505). Seguendo tale orientamento, una parte della giurisprudenza (Trib. Cagliari, 22 settembre 2007, n. 3336, in *Giust. civ.*, 2008, p. 217 ss.; Trib. Firenze, 17 dicembre 2007, in *Med. mor.*, 2008, p. 166 ss.) ha ritenuto plausibile il ricorso alla diagnosi medica pre-impianto e ha sottolineato che la negazione di tale possibilità costringerebbe la donna a prendere una decisione inconsapevole e non informata in ordine al trasferimento in utero degli embrioni con il rischio di mettere in pericolo la propria salute (Trib. Bologna, 29 giugno 2009, in *Corr. merito*, 2009, p. 1061). Queste pronunce hanno ribadito l'illegittimità della previsione contraria delle Linee Guida, limitativa dell'indagine sull'embrione a quella meramente osservazionale, al contrario di quanto prevede l'art. 13, l. n. 40/2004, che attribuisce liceità alla ricerca clinica e sperimentale sull'embrione qualora persegua finalità terapeutiche e diagnostiche volte «alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione

stesso» (T.A.R. Lazio, 21 gennaio 2008, n. 398, in *Foro it.*, 2008, *Anticipazioni e novità*, n. 2, c. 17 ss.). Contro la liceità delle tecniche di diagnosi pre-impianto dirette a selezionare gli embrioni sani da quelli malati, cfr. Trib. Catania, 3 maggio 2004, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 2447, con nota di E. GIACOBBE, *Tre "banalità" e una verità: brevi osservazioni su una prima applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita*; in *Fam. dir.*, 2004, p. 372 ss., con nota di G. FERRANDO, *Procreazione medicalmente assistita e malattie genetiche: i coniugi possono rifiutare l'impianto di embrioni ammalati?* e di M. DOGLIOTTI, *Una prima pronuncia sulla procreazione assistita: tutte infondate le questioni di legittimità costituzionale?*; in *Dir. fam. pers.*, 2005, p. 75 ss., con note di F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Procreazione medicalmente assistita e beta-talassemia* e di L. D'AVACK, *L'ordinanza di Catania: una decisione motivata attraverso una lettura testuale della l. n. 40/2004*. La sentenza è stata criticata dalla dottrina perché, pur escludendo la legittimità della diagnosi pre-impianto, in applicazione dell'art. 14, comma 2, l. n. 40/2004, che obbliga all'impianto di tutti gli embrioni creati *in vitro*, per l'ampiezza della nozione di salute adottata dalla l. n. 194/1978, non può impedire il ricorso all'aborto, da parte della donna sottoposta alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, come riconosciuto dalla l. n. 40/2004 (art. 14, comma 1). Sui risvolti critici della pronuncia e sulle contraddizioni della legge, cfr. C. CASONATO, *La legge 40 e principio di non contraddizione d'impatto normativo*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci*, Trento, 2005, p. 21 ss.; R. BIN, *Sussidiarietà, privacy e libertà della scienza: profili costituzionali della procreazione assistita*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, o.c., p. 41 ss.; L. BALESTRA, *Tutela del nascituro nella legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, o.c., p. 63 ss.; G. BALLARINI, *Procreazione medicalmente assistita e diagnosi pre-impianto: una sentenza contraria alla ragione della legge, ma conforme alla legge della ragione*, in *Giust. civ.*, 2008, p. 228; S. BANCHETTI, *Procreazione medicalmente assistita, diagnosi reimpianto e (fantasmi dell') eugenetica*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1176. Le critiche mosse dalla dottrina all'interpretazione restrittiva della legge sulla procreazione medicalmente assistita hanno portato alla revisione dell'orientamento giurisprudenziale, che ha gradualmente legittimato le tecniche di diagnosi pre-impianto. Infatti, già Trib. Cagliari, 29 giugno 2004, in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1734 ss., con nota di M. L. CHIARELLA, *Gravidanza plurigemellare e riduzione embrionaria d'urgenza: la tutela della salute come stato di necessità ex lege n. 40 del 2004*, ha ammesso la riduzione embrionaria d'urgenza d'impianto plurigemellare, «limitatamente ad uno dei tre feti, nessuno dei quali affetto da malformazioni, anomalie o malattie genetiche, allorché dalla prosecuzione della gravidanza derivi, per la conformazione fisica della gestante, un pericolo serio per la salute fisica o psichica della stessa, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, l. n. 194 del 1978, non derogato né abrogato dalla l. 40 del 2004». In senso conforme, in ordine alle pratiche di aborto parziale, cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, 18 aprile 2007, in *Foro it.*, 2007, IV, c. 396, con nota di A. SPERTI, *La Corte suprema statunitense ed il tema dell'aborto: una pronuncia restrittiva in vista di un futuro ripensamento del caso "Roe v. Wade"?*. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, l. n. 40/2004, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 cost., nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto dell'embrione (Corte cost., 9 novembre 2007, n. 369, in *Fam. dir.*, 2007, p. 545 ss., con nota di A. FIGONE, *La corte costituzionale interviene*

l. 19 febbraio 2004, n. 40)⁷⁶, pur recependo il generale principio di

in tema di diagnosi reimpianto sull'embrione; e in *Dir. fam. pers.*, 2007, p. 21 ss., con nota di L. D'AVACK, *Levasiva ordinanza n. 369 della Corte Costituzionale del 9 novembre 2006, in merito alla legge sulla procreazione medicalmente assistita*. Il dibattito giurisprudenziale non ha subito battute d'arresto, perché, nonostante il rigetto della giurisprudenza costituzionale, in tempi più recenti, i Tribunali si sono espressi a favore della liceità della diagnosi pre-impianto «quando la stessa risponda alle seguenti caratteristiche: sia stata richiesta dai soggetti indicati nell'art. 15, comma 5, l. n. 40/2004; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all'impianto nel grembo materno; sia strumentale all'accertamento di eventuali malattie dell'embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare» (Trib. Cagliari, 24 settembre 2007, in *Fam. dir.*, 2007, p. 1141, con note di M. DOGLIOTTI, *Diagnosi preimpianto, accertamento dello stato di salute dell'embrione e diritti della persona*; e di M. BELLINA, *Il divieto di diagnosi preimpianto: profili penali*). Favorevole alla liceità della diagnosi pre-impianto è pure il Trib. Firenze (ord. 17 dicembre 2007, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 829 ss., con nota di G. BALDINI, *Procreazione assistita: l'ordine degli interessi tutelati è uno solo. Note a margine della c.d. «ordinanza Mariani»*). Per un approfondimento, cfr. S. DELLA BELLA, *La svolta: il Tribunale di Cagliari e il Tribunale di Firenze ammettono la diagnosi preimpianto*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 423 ss. Anche la giurisprudenza comunitaria si è pronunciata contro le limitazioni alla diagnosi reimpianto (cfr. Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 28 agosto 2012 – Ric. n. 54270/10, in *Giur. it.*, 2012, p. 1993, con nota di P. VENTURI, *Sulla legittimità della legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita in relazione alla Cedu*, che ha statuito: «E' una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di ricorso alle tecniche di procreazione assistita e alla diagnosi reimpianto dell'embrione fissato dalla legge n. 40 del 2004 nei confronti di coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche. Tale diniego non è una misura necessaria a salvaguardare la donna e l'embrione perché la legge italiana, ammettendo la possibilità di ricorrere all'aborto terapeutico nel caso di feto affetto da malattia genetica, non è coerente con le esigenze invocate dallo Stato per impedire il ricorso alla diagnosi preimpianto»). Su questa scia, più recentemente, v. Trib. Milano, 18 aprile 2017, in *Altalex.com.*; Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96, in *Altalex.com.*, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l'accesso all'aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), accertate da apposite strutture pubbliche.

⁷⁶

Il divieto di pratiche eugenetiche è un principio che tende a prevenire che l'embrione, da considerarsi uomo e persona sin dal momento del suo concepimento, possa essere trattato come cosa e sottoposto a un processo di «reifificazione». L'art. 13, l. n. 40/2004, vieta espressamente qualsiasi tipologia di sperimentazione su ciascun embrione umano e vieta la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o, comunque, a fini diversi da quelli previsti dalla legge. Inoltre, nell'ottica della tutela dell'embrione nella sua identità biologica e genetica, e nella dignità di essere vivente e persona, la legge sulla procreazione medicalmente assistita vieta la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa, nonché la produzione di ibridi e di chimere (art.

libertà della ricerca scientifica (art. 33 cost.), in presenza di attività orientate ad utilità sociali compatibili con i valori costituzionali di tutela della vita e della dignità umana⁷⁷ e con i regimi di autonomia e responsabilità del medico⁷⁸.

In questo quadro, i limiti alla libertà della scienza e alla produzione di embrioni umani da destinare alla ricerca devono essere particolarmente rigidi, soprattutto nelle ipotesi di utilizzazione per fini diversi da quelli diagnostico-terapeutici di embrioni esistenti e crioconservati, nelle quali lo scopo perseguito dall'attività scientifica è meramente sperimentale⁷⁹.

Nella visuale del legislatore italiano, perciò, l'attività di disposizione di embrioni umani, parti del corpo e corpo essi stessi, non può che essere vincolata: a fronte della legittimità della ricerca scientifica a scopo terapeutico e diagnostico su embrioni affetti da patologie, va esclusa qualsiasi ricerca a scopo meramente sperimentale, che presuppone un'attività potenzialmente lesiva dell'integrità, della salute e della dignità dell'embrione, da considerare «persona *in fieri*»⁸⁰.

Tuttavia, è da sottolineare che altro è sperimentare utilizzando materiale di origine umana, altro è brevettare i risultati dell'attività di sperimentazione. Agli effetti della brevettabilità, infatti, il materiale per la sperimentazione dovrà soddisfare le condizioni richieste dai diversi sistemi di brevettazione in termini di novità del

13, comma 3, lett. d). L'art. 14, comma 1, l 19 febbraio 2004, n. 40, infine, vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni, pur restando ferma e pienamente applicabile la normativa in materia di aborto (l. 194/1978). Sul punto, F. PARENTE, *La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo*, cit., p. 460.

⁷⁷ S. PENASA, *La procreazione medicalmente assistita: due modelli a confronto*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci*, cit., p. 125.

⁷⁸ Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282, in *Foro it.*, 2003, I, c. 394 ss., la quale riconosce che la pratica dell'arte medica si fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali in continua evoluzione, che presuppongono l'autonomia e la responsabilità del medico.

⁷⁹ La Convenzione di Oviedo vieta la creazione di embrioni a fini di ricerca (art. 18) e ribadisce che, negli ordinamenti che ammettono la ricerca sugli embrioni *in vitro*, deve essere garantita un'adeguata tutela dell'embrione.

⁸⁰ F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., p. 17 ss.

prodotto o in termini di novità delle funzioni di un prodotto già noto.

Per concludere, in riferimento ai diritti umani di quarta generazione, il giudizio di liceità e di meritevolezza della ricerca scientifica richiede la verifica del rispetto dei diritti della persona. Questo giudizio deve essere condotto caso per caso, per ogni singola tecnica utilizzata, in considerazione delle finalità perseguite e dei rischi connessi alla sua applicazione⁸¹.

X. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- G. ALPA, *L'applicazione della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo ai rapporti privati*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, p. 873.
- D. AMIRANTE, *Il principio precauzionale tra scienza e diritto. Profili introduttivi*, in *Dir. e gestione dell'ambiente*, n. 2/2001, p. 16 ss.
- A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989.
- G. BALDINI, *Libertà procreativa e fecondazione artificiale. Riflessioni a margine delle prime applicazioni giurisprudenziali*, Napoli, 2006.
- G. BALDINI, *Procreazione assistita: l'ordine degli interessi tutelati è uno solo. Note a margine della c.d. «ordinanza Mariani»*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 829 ss.
- L. BALESTRA, *Tutela del nascituro nella legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci*, Trento, 2005.

⁸¹ Cfr. G. PAESANO, *Clonazione umana e diritto all'identità*, in *Dir. fam. pers.*, 2004, pp. 559-560. In particolare, «le tecniche di manipolazione con finalità terapeutiche» trovano «un fondamento di liceità proprio nella meritevolezza dell'interesse perseguito, cioè la realizzazione e la tutela del diritto alla salute, purchè siano rispettati i limiti della necessità ed utilità del trattamento, della libertà del consenso qualificato, del rispetto della dignità umana» (G. PAESANO, *o.c.*, p. 560).

- G. BALLARINI, *Procreazione medicalmente assistita e diagnosi pre-impianto: una sentenza contraria alla ragione della legge, ma conforme alla legge della ragione*, in *Giust. civ.*, 2008, p. 228.
- S. BANCHETTI, *Procreazione medicalmente assistita, diagnosi reimpianto e (fantasmi dell') eugenetica*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1176.
- S. BARTOLE, *I requisiti dei procedimenti giurisdizionali e il loro utilizzo nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 176 ss.
- M. BELLINA, *Il divieto di diagnosi preimpianto: profili penali*, in *Fam. dir.*, 2007, p. 1141.
- M. BESSONE e G. FERRANDO, voce *Persona fisica*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983.
- C.M. BIANCA, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1984.
- R. BIN, *Sussidiarietà, privacy e libertà della scienza: profili costituzionali della procreazione assistita*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci*, Trento, 2005.
- N. BOBBIO, *Diritti dell'uomo e società*, in *Sociol. dir.*, 1989, p. 15 ss.
- N. BOBBIO, *Letà dei diritti*, Torino, 1997.
- A. BOMPIANI, *Aspetti rilevanti per la trasposizione nell'ordinamento italiano della Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina*, in C.M. MAZZONI, *Un quadro europeo per la bioetica?*, Perugia, 1998.
- F.D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario*, Torino, 2001.
- F.D. BUSNELLI, *Carta dei diritti fondamentali e autonomia privata*, in G. VETTORI (a cura di), *Contratto e costituzione in Europa. Convegno di studi in onore del Prof. Giuseppe Benedetti*, Padova, 2005.
- L. BUTTI, *The precautionary principle in environmental law: neither arbitrary nor capricious if interpreted with equilibrium*, Milano, 2007.
- F. CAFAGGI, *Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione*, in *Pol. dir.*, 2001, p. 543 ss.

- C. CAMPIGLIO, *Brevetti biotecnologici: da Lussemburgo a Strasburgo?*, in *Dir. comm. internaz.*, 2002, p. 187 ss.
- F. CARNELUTTI, *Problemi giuridici della trasfusione del sangue*, in *Jus*, 1954, p. 510.
- L. CAROTA, *Il diritto al nome e all'immagine*, in P. PERLINGIERI e M. SESTA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, I, Napoli, 2007.
- M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.
- G. CASABURI, *Le biotecnologie tra diritto comunitario, Corte di giustizia e inadempimento italiano*, in *Foro it.*, 2005, IV, c. 408.
- G. CASABURI, *Attuazione italiana della direttiva sulle biotecnologie*, in *Foro it.*, 2006, IV, c. 386 ss.
- F. P. CASAVOLA, *Diritti umani*, Padova, 1997.
- C. CASONATO, *La legge 40 e principio di non contraddizione d'impatto normativo*, in E. CAMASSA e C. CASONATO, *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci*, Trento, 2005.
- C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006.
- A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2006.
- G. CATALDI, *La Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Bioetica e diritti dell'uomo*, Torino, 2000.
- E. CAVASINO, *Il «sistema» di protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle «invenzioni» biotecnologiche al vaglio della Corte di giustizia delle comunità europee*, in *Nuove autonomie*, 2002, p. 178 ss.
- M. L. CHIARELLA, *Gravidanza plurigemellare e riduzione embriionaria d'urgenza: la tutela della salute come stato di necessità ex lege n. 40 del 2004*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1734 ss.
- L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Napoli, 1993.

- A. CORASANITI, *Note in tema di diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 1990, p. 189 ss.
- A. CORASANITI, *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Dir. soc.*, 1993, p. 589 ss.
- P. COSTANZO, *Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali*, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI e A. RUGGIERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2006.
- P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Ingegneria genetica e valutazione del giurista*, Napoli, 1988,
- P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli, 2003.
- C. D'ARRIGO, *Integrità fisica*, in *Enc. dir.*, IV, Aggiornamento, Milano, 2000.
- L. D'AVACK, *Ordinanza di Catania: una decisione motivata attraverso una lettura testuale della l. n. 40/2004*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, p. 75 ss.
- L. D'AVACK, *L'evasiva ordinanza n. 369 della Corte Costituzionale del 9 novembre 2006, in merito alla legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, p. 21 ss.
- A. DE CUPIS, voce *Cadavere (diritto sul)*, in *Noviss. Dig. It.*, II, Torino, 1958, p. 658.
- A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* CICU, MESSINEO e MENGONI, IV, Milano, 1982, p. 185 ss.
- F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, II, 1, Torino, 1939.
- S. DELLA BELLA, *La svolta: il Tribunale di Cagliari e il Tribunale di Firenze ammettono la diagnosi preimpianto*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 423 ss.
- E. DE PALMA RAINONE, *La tutela della salute come diritto pubblico soggettivo*, in *Pol. Sic. Soc.*, 1968, p. 17.
- U. DE SIERVO, *I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali italiani (a proposito della «Carta dei diritti fondamentali»)*, a cura di G. Zagrebelski, *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, 2003.

- M. DOGLIOTTI, *Una prima pronuncia sulla procreazione assistita: tutte infondate le questioni di legittimità costituzionale?*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 372 ss.
- M. DOGLIOTTI, *Diagnosi preimpianto, accertamento dello stato di salute dell'embrione e diritti della persona*, in *Fam. dir.*, 2007, p. 1141.
- C. FADDA e P.E. BENZA, *Note e riferimenti al diritto civile italiano a B. Windscheid, Diritto delle pandette, Libro I – Del diritto in genere e Libro II – Dei diritti in generale, IV*, Torino, 1926.
- E. FAZZIOLI, *Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 176 ss.
- G. FERRANDO, *Il principio di gratuità, biotecnologie e «atti di disposizione del corpo»*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 761 ss.
- G. FERRANDO, *Procreazione medicalmente assistita e malattie genetiche: i coniugi possono rifiutare l'impianto di embrioni ammalati?*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 372 ss.
- A. FIGONE, *La corte costituzionale interviene in tema di diagnosi preimpianto sull'embrione*, in *Fam. dir.*, 2007, p. 545 ss.
- M.E GENNUSA, *La dignità umana vista dal Lussemburgo*, in *Quaderni costituzionali*, 2005, p. 174 ss.
- E. GIACOBBE, *Tre “banalità” e una verità: brevi osservazioni su una prima applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 2447.
- A. GITTI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione sulla biomedicina*, *Riv. int. dir. uomo*, 1998, p. 720 ss.
- A. GRAGNANI, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 9 ss.
- S. GRASSI, *Prime osservazioni sul principio di precauzione come norma di diritto positivo*, in *Dir. e gestione dell'ambiente*, n. 2/2001, p. 38 ss.
- A. GRATANI, *La Corte di giustizia Ce sulla brevettabilità delle specie biotecnologiche*, in *Ambiente*, 2002, p. 381.

- A. GRATANI, *Sulla legittimità della direttiva comunitaria per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. giur. ambiente*, 2002, p. 259.
- H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1999, p. 620.
- N. IRTI, *Norme e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2001.
- S. LABRIOLA, *Libertà della scienza e promozione della ricerca*, Padova, 1999.
- L. LENTI, *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Padova, 1993.
- A. LOSANNO, *Per un riequilibrio tra la brevettabilità di elementi isolati del corpo umano e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana*, in *Dir. eccles.*, 2003, II, p. 170 ss.
- M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 67 ss.
- L. MARINI, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio)politicamente corretto?*, in *Riv. giur. amb.*, n. 1/2007, p. 1 ss.
- M. MARZANO PARISOLI, *Il corpo tra diritto e diritti*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Milano, 1999.
- C. MASSINI CORREAS, *Diritti umani «deboli» e diritti umani «assoluti»*, in *Iustitia*, 1991, p. 211.
- F. MASTROPAOLO, *Diritto alla vita e all'integrità corporea tra biotecnica e bioetica*, in *Scritti in onore di A. Falzea*, II, 2, Milano, 1991, p. 599 ss.
- D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983.
- G. MORELLI GRADI, *La legittimità comunitaria della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche*, in *Dir. ind.*, 2001, p. 321.
- F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Procreazione medicalmente assistita e beta-talassemia*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, p. 75 ss. M.C. NANNA, *Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*, Napoli, 2003.

- F. NEGRO, *I diritti indisponibili nel sistema dell'ordinamento giuridico*, in *Foro it.*, 1956, IV, c. 213-214.
- M. NIGRO, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1972, p. 740 ss.
- A. OCCHIPINTI, *Tutela della vita e dignità umana*, Torino, 2008.
- M. OLIVETTI, art. 1, in R. BIFULCO, M. CARTABIA e A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001.
- A. OLLERO TASSARA, *Diritto positivo e diritti umani*, a cura di I. Trujillo Pérez, Torino, 1998.
- G. PAESANO, *Clonazione umana e diritto all'identità*, in *Dir. fam. pers.*, 2004, pp. 559-560.
- A. PALMIERI, *Brevetto e biotecnologie: ritardo incolmabile o rincorsa affannosa*, in *Foro it.*, 2006, IV, c. 390 ss.
- F. PARENTE, *I moduli consensuali di pianificazione del territorio e la tutela degli interessi differenziati*, Napoli, 2006.
- F. PARENTE, *La responsabilità civile per danni cagionati alla fauna selvatica omeoterma*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, p. 111 ss.
- F. PARENTE, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'Area dell'Unione Europea*, in *Corti pugliesi*, 2007, p. 774 ss.
- F. PARENTE, *La protezione giuridica dall'esposizione a campi elettro-magnetici*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, I, Bari, 2008.
- F. PARENTE, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori essenziali dell'uomo*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 447 ss.
- F. PARENTE, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri*, II, 1, Napoli, 2012.
- F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, Napoli, 2018.
- P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, Napoli, 1972.

- P. PERLINGIERI, *La tutela giuridica della «integrità psichica»* (A proposito delle psicoterapie), in *Riv. trim.*, 1972, p. 768 ss.
- P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.
- P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005.
- P. PERLINGIERI, *A margine della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005.
- P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005.
- P. PERLINGIERI, *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: verso il duemila*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005.
- P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3 ed., Napoli, 2006.
- M. PESANTE, voce *Cadavere* (dir. civ.), in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959.
- C. PICIOCCHI, *La Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?*, in *Dir. pubb. comp. europeo*, 2001, p. 1301 ss.
- G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, in *Pol. dir.*, 2003, p. 43 ss.
- G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, pp. 7-8.
- F. POLITI, *Il rispetto della dignità umana nell'ordinamento europeo*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *L'ordinamento europeo. I principi dell'Unione*, Milano, 2006.
- G. RAZZANO, *La legge sulla procreazione medicalmente assistita: incostituzionale o costituzionalmente necessaria*, in *Atti del Convegno "La procreazione assistita: problemi e prospettive"*, Roma, 31 gennaio, 2005.
- P. RESCIGNO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, lavoro)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 325.

- G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 819 ss.
- A. RIZZO, *Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2001, p. 59.
- S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.
- S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2007.
- F. ROSSI DAL POZZO, *Legittimità della direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. giur. agr.*, 2002, II, p. 144.
- M. RUOTOLO, *La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 176 ss.
- F. SACCO, *Note sulla dignità umana nel «diritto costituzionale europeo»*, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005.
- C. SANTORIELLO, *Quale tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione penitenziaria?*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 176 ss.
- F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962.
- M. R. SAULLE, *Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali*, *Dir. fam. pers.*, 1992, pt. 2, p. 1117.
- A. SCALERA, *La legge 104 ancora una volta al vaglio della Consulta*, in *Fam. dir.*, 2012.
- P. SCHLESINGER, *La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali caratteristiche)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 379 ss.
- A. SPERTI, *La Corte suprema statunitense ed il tema dell'aborto: una pronuncia restrittiva in vista di un futuro ripensamento del caso "Roe v. Wade"?*, in *Foro it.*, 2007, IV.
- G. STOCK, *Riprogettare gli esseri umani. L'impatto della ingegneria genetica sul destino biologico della nostra specie (2002)*, Milano, 2004.

- L. TAFARO, *La clausola generale di dignità umana e età nel sistema italo comunitario*, in AA.VV., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006.
- R. TONIATTI, *Verso la definizione dei “valori superiori” dell’ordinamento comunitario: il contributo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, in R. TONIATTI (a cura di), *Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Padova, 2002.
- P. VENTURI, *Sulla legittimità della legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita in relazione alla Cedu*, in *Giur. it.*, 2012.
- M. C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Milano, 2002.
- F. VIOLA, *Diritti dell’uomo: diritto naturale, etica contemporanea*, Torino, 1989.
- G. ZICCARDI CAPALDO, *Legittimità democratica, tutela dei diritti umani e produzione giuridica primaria nell’ordinamento internazionale*, in *Jus*, 1999.

